



COMUNE DI SAN DANIELE PO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 27/07/2013 Nr. Prot. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affissa all'Albo Pretorio il 27/07/2013 |
| <input type="checkbox"/> | Allegati presenti |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013.

Nr. Progr. **21**

Data **27/06/2013**

Seduta NR. **5**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunita il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PERSICO DAVIDE	SINDACO	S
MIGLIOLI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
DUSI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
PONZONI ALDINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GUERRESCHI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
RANCATI BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE	N
PINI ENRICO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GARINI SILVIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
MANTOVANI ERMANNO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GHISANI PIERDINO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
GHISANI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
BIA FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
FAVA GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Totale Presenti: 10		Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. PIETRO PUZZI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Dott. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 27/06/2013

OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 27/06/2013

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0.3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta sino a 0,1 per cento;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 9 del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

- **comma 6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato l'intera quota di imposta pari all'aliquota base dei fabbricati Cat. D e Cat. Fabbricati rurali di cui alle rispettive aliquote del 0.76% e del 0.2%;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Tutto ciò premesso

VISTO il Testo Unico della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, nonché di regolarità contabile espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, contrari ed astenuti nessuno, resi ed espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **confermare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :
 - **ALIQUOTA DI BASE : 0,76%**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4%**
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE: 0,2%**

DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 27/06/2013

- 3) di **confermare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 27/10/2012;
- 6) di disporre che la presente deliberazione si invia in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. 201/2011;

Il Consiglio Comunale

Successivamente

Con voti favorevoli unanimi, contrari ed astenuti nessuno

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to Dott. Persico Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Puzzi Pietro

PUBBLICAZIONE

A norma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente verbale di deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27/07/2013 al 11/08/2013.

Addì, 27/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Puzzi Pietro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli art. 126, 127, 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 06/08/2013:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì, 06/08/2013

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

F.to Dott. Malvassori Fabio

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'ufficio Segreteria.

Addì, 27/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Puzzi Pietro

COMUNE DI SAN DANIELE PO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 21 Data Delibera 27/06/2013

OGGETTO

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
F.to Dott. Pietro Puzzi

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIA
F.to Arch. Lino Orlandini